



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

ORDINANZA N° 3 del 21/04/2023

POLITICHE AMBIENTALI

OGGETTO

Disciplina attività balneari anno 2023

Il Dirigente

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 85 dello Statuto del Comune di Piombino sulle funzioni della dirigenza;
- il decreto sindacale n. 1/2023;
- il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il vigente Piano esecutivo di Gestione;
- la Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
- la Legge Regione Toscana del 10/12/1998, n. 88;
- il R.D. n. 327 del 30/03/1942 - Codice della Navigazione;
- il D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- il Regolamento per l'uso del demanio marittimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23 maggio 2017.

Visto altresì:

- la Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 e s.m.i. "Codice del Commercio";
- il nuovo "Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" del Comune di Piombino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 19/12/2022;
- la L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme in materia di tutela degli animali";
- la Legge Regionale n. 86 del 20/12/2016 e s.m.i. "Testo unico sistema turistico regionale" ed il relativo regolamento di attuazione;
- la delibera di Giunta Municipale n. 164 del 03/05/2002 con la quale il Comune aveva già provveduto ad individuare dei tratti di arenile in cui era consentito l'accesso agli animali d'affezione;
- le Ordinanze Sindacali: n.10 del 15 maggio 2012, n. 14 del 24 maggio 2013 e n. 25 del 20 luglio 2015.

Vista l'Ordinanza relativa alla sicurezza della balneazione emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino attualmente in vigore.

Tenuto conto che negli ultimi anni il clima ha permesso la fruizione delle spiagge, per cure elioterapiche, anche oltre il limite temporale definito dalla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 136 del 2 marzo 2009;

RENDE NOTO



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

che la disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire la corretta fruizione del demanio marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio di attività balneari e per la sicurezza della balneazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere;

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

(Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- STAGIONE TURISTICA: il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
- STAGIONE BALNEARE: il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere aperti obbligatoriamente, con tutti i servizi attivi, compresi quelli di salvataggio;
- AUTORITÀ MARITTIMA: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- AUTORITÀ AMMINISTRATIVA: Comune di Piombino;
- CONCESSIONARIO: soggetto a cui sono concessi, ad uso esclusivo, beni del demanio marittimo;
- NATANTI: tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, da pesca, da traffico e in generale tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;
- VEICOLI: tutti i mezzi a trazione elettrica, animale, meccanica e manuale, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definiti dal codice della strada, compresi i velocipedi.

ART. 2

(Campo e periodo di applicazione)

Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano ai beni ed alle pertinenze del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Piombino. L'ambito territoriale è quello delimitato a nord-ovest dalla foce a mare della Fossa Calda e, a sud-est, dalla foce del Fosso di val Maggiore, in Loc. "Pratoranieri".

Sono escluse dalla disciplina della presente Ordinanza le aree demaniali marittime e le zone di mare territoriale comprese tra la radice della diga foranea del porto di Piombino e la scogliera della centrale termoelettrica di Torre del Sale confinante con la spiaggia di Perelli, rientranti nella competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

ART. 3

(Stagione turistica e stagione balneare)

La stagione turistica è compresa tra il 1° Maggio e termina il 30 Settembre. Nel periodo 1° maggio – 14 giugno e 16 settembre – 30 settembre è ammessa l'apertura degli stabilimenti balneari, delle spiagge attrezzate e dei punti blu con l'obbligo dei servizi di salvataggio fatto salvo quanto disposto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo o dal piano collettivo di salvataggio.

La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno e il 15 settembre. In tale periodo è fatto obbligo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate con l'obbligo dei servizi di salvataggio.

I concessionari di stabilimento balneare/spiaggia attrezzata sono autorizzati, al di fuori della stagione turistica (1° maggio – 30 settembre), a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari allo scopo di offrire la possibilità di effettuare attività elioterapiche. Altresì, è consentito ai Punti Blu lo svolgimento della loro attività al di fuori della stagione turistica (1° maggio – 30 settembre), fermo restando il rispetto di quanto stabilito nella concessione e delle disposizioni in materia urbanistica/edilizia.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui sopra dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità; inoltre, dovranno esporre, nei giorni feriali, idonea cartellonistica plurilingue che contenga il seguente avviso "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO" ed issare la bandiera rossa e gialla; nei giorni festivi e prefestivi dovranno assicurare per ogni concessione la presenza di un assistente alla balneazione, chiaramente individuabile, al fine di prevenire ed intervenire nei casi di necessità, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

ART. 4

(Pulizia delle spiagge libere)

Il servizio di pulizia delle spiagge libere sarà effettuato dal Comune o da altro soggetto autorizzato nelle ore comprese tra le ore 21:00 e le ore 08:30, ma per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni.

A tal fine il Comune, o altro soggetto autorizzato, potrà posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art 5

(Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime)

1. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare svolta in forma itinerante;

2. La disciplina relativa al commercio su area pubblica demaniale marittima, in forma itinerante, è contenuta nelle disposizioni Regione Toscana vigenti e nel Regolamento di attuazione del nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di CC n. 105 del 19/12/2022. Il Servizio Attività Produttive è la struttura di riferimento del Comune di Piombino.

CAPO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED ALLA BALNEAZIONE

ART. 6

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge)

Sulle spiagge del comune trovano applicazione i divieti previsti dal Regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo ed in particolare è fatto divieto di:

1) alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati per il tempo strettamente necessario al transito, senza la possibilità di stazionare, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario, l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;

2) lasciare unità in sosta, anche temporaneamente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare e/o di pulizia. Fanno eccezione le unità destinate alla locazione purché prevista ed autorizzata e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;

3) lasciare incustoditi dalle ore 19.00 alle ore 9.00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;

4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;

5) campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;

6) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, di quelli utilizzati per il commercio itinerante relativamente al settore alimentare e dei mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti, nonché i mezzi delle Forze dell'ordine, della Polizia Municipale e quelli di Soccorso;

7) transitare con cavalli sugli arenili durante la stagione turistica, salvo diversa ed apposita autorizzazione;

8) praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Le attività di cui ai periodi precedenti sono comunque sempre vietate in caso di affollamento della spiaggia e dello specchio acqueo antistante. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è comunque vietata la pratica del kite-surf;

9) tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

- 10) esercitare attività ed organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- 11) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- 12) distendere, tingeggiare e pulire reti ed abbandonare materiale da pesca;
- 13) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 14) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di volantini ovvero altro materiale;
- 15) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali;
- 16) il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento;
- 17) effettuare il dragaggio dei fossi durante la stagione balneare;
- 18) occupare temporaneamente le aree demaniali marittime con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dai competenti Uffici, fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale.

Per la movimentazione delle biomasse spiaggiate dovranno essere rispettate le disposizioni normative.

Le acque antistanti le concessioni demaniali sono considerate libere e chiunque le può utilizzare liberamente e gratuitamente. La concessione demaniale marittima non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle aree libere ad uso comune e degli specchi acquei ad essa prospicienti.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione, compresi canoe, patini, pedalò, ecc., depositate sugli arenili e assimilabili esternamente alle attrezzature per la balneazione, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e, laddove ne ricorrano le condizioni, della Legge Regionale Toscana n. 49 del 1995, potranno essere rimosse dalle autorità preposte. Qualora le unità da diporto in presunto stato di abbandono siano assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi di legge.

ART. 7

(Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari e spiagge attrezzate)

I concessionari aderenti dovranno attenersi a quanto stabilito nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare o, se esistente ed in vigore, nel Piano Collettivo di Salvataggio autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate nel periodo stabilito nel precedente art. 3, fino all'orario consentito dalle competenti autorità. Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente Ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti.

I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:

- copia della presente Ordinanza e delle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima in materia di balneazione;
- copia del Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo;
- copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
- cartelli indicanti gli estremi della concessione demaniale, la quale dovrà essere reperibile all'interno della struttura;
- insegna con propria denominazione;
- copia della SCIA ai sensi dell'art. 76 della Legge Regione Toscana n. 86/2016.

Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione. Il concessionario è tenuto alla pulizia del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima e della sua manutenzione e conservazione, con facoltà di accedervi, previa autorizzazione demaniale, anche con mezzi meccanici strettamente necessari alle operazioni predette.

I gestori di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

Sono a carico del concessionario la raccolta e lo smaltimento dei materiali provenienti dal mare.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti.

I concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Su richiesta del Comune, il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione, perpendicolare alla battigia.

Ogni struttura balneare deve essere munita di idonee dotazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di idonei estintori nei locali destinati al pubblico ristoro. In loro aggiunta, la struttura balneare dovrà essere dotata di un estintore ogni venticinque metri lineari o frazione di essi del fronte cabine e comunque in numero non inferiore a tre per ogni struttura.

Gli accessi alla spiaggia oggetto di concessione, i servizi e le altre attrezzature dedicate devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di un sistema di scarico conforme alla normativa vigente; a tal proposito, il concessionario dovrà installare appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali sostanze detergenti.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104 del 1992, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi.

E' vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi, ecc.), di bombole di gas e di altri combustibili.

I concessionari o gestori sono obbligati a recintare le aree loro concesse, ad eccezione della fascia di ml. 5 dalla battigia, utilizzando un sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a ml 1,30.

Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l'area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuati.

Lo specchio acqueo antistante la concessione potrà essere opportunamente delimitato nel caso di realizzazione di un corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, con le indicazioni riportate nella vigente Ordinanza dell'Autorità marittima.

Nelle strutture balneari è ammesso il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini o altro da collocarsi al di fuori dell'area in concessione previa autorizzazione del Comune. Detta autorizzazione resta subordinata ad una valutazione di compatibilità con la pubblica fruizione degli arenili. In ogni caso le attrezzature di spiaggia dovranno essere installate al momento del noleggio, e comunque a cura dell'utente, non determinando pertanto la preventiva occupazione dell'arenile da parte del concessionario e rimosse al termine del noleggio. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo assicurare la manutenzione, l'igiene, la sicurezza e la pulizia dei manufatti ammessi in conformità alla norme edilizie ed urbanistiche, che dovranno essere realizzati e mantenuti oltre che nel rispetto del decoro, anche nel rispetto della normativa urbanistico ed edilizia vigente.

L'autorizzazione ad esercitare la locazione nelle strutture balneari dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati jole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a mq. 4,00, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.

L'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio nelle strutture balneari di unità a vela, con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà inoltre essere autorizzata dalla competente Autorità marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.

In base alle disposizioni dell'Autorità marittima in ordine alla sicurezza della balneazione, da ritenersi prevalenti su quelle del Regolamento Comunale per la gestione del demanio marittimo, si precisa che i



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

concessionari di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, dovranno garantire la presenza di un assistente bagnante ogni 80 ml. e sue frazioni.

Le disposizioni relative agli assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate in concessione e in quelle libere, possono essere derogate da specifici piani di salvataggio collettivo proposti dai titolari di concessioni demaniali, con l'obiettivo di assicurare la presenza di assistenti bagnanti anche sulle spiagge demaniali libere. I piani dovranno essere approvati dal Comune previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e potranno interessare anche tratti parziali dei litorali.

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,30, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

ART. 8

(Divieto di fumare)

E' fatto divieto di fumare su tutte le spiagge e arenili ricadenti nel territorio comunale di Piombino. Le sigarette elettroniche non rientrano nei casi di applicazione del presente articolo.

ART. 9

(Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione)

Ai fini dell'accesso degli animali d'affezione alla spiaggia libera, il Comune ha disciplinato la materia con apposite ordinanze sindacali: n.10 del 15 maggio 2012, n. 14 del 24 maggio 2013 e n. 25 del 20 luglio 2015.

Chi viola quanto stabilito nelle suddette ordinanze soggiace alla sanzione prevista dall'art. 1164, 2° comma, Codice della Navigazione, che comporta il pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

In riferimento alla rimozione delle deiezioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento di Polizia Locale e la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, così come previsto dall'art. 40 Legge Regionale Toscana n. 59 del 2009.

ART. 10

(Balneazione pericolosa)

Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata anche a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali, ad esempio, condizioni meteo marine avverse, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Viene fatta salva diversa disciplina sancita nelle ordinanze di sicurezza balneari eventualmente emanate successivamente alla presente Ordinanza.

ART. 11

(Divieto di balneazione)

La balneazione è vietata:

- negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 ml dalla costa;
- nelle zone di mare adibite a transito e sosta dei natanti;
- nei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze dell'Autorità Marittima o da altri provvedimenti;
- nelle zone indicate nel Decreto Regionale emesso ai sensi del D.lgs. 116/2008 e del DM 30 marzo 2010 vigente.

Per la stagione balneare 2023, sono istituiti i seguenti divieti permanenti alla balneazione.

In modo permanente, per motivi igienico sanitari:

Torre Nuova, Coordinate estremi (WGS 84):

E_10,517038 - N_43,015375 E_10,515625 - N_43,015329;

In modo permanente, per motivi indipendenti da inquinamento:

Porto di Salivoli, Coordinate estremi (WGS 84):

E_10,505047 - N_42,930273 E_10,508158 - N_42,932321;

Porticciolo Marina di Piombino, Coordinate estremi (WGS 84):

E_10,523907 - N_42,921717 E_10,524442 - N_42,921693;

Porto di Piombino, Coordinate estremi (WGS 84):



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

E_10,544707 - N_42,921428 E_10,558696 - N_42,949613
Porto Torre del Sale, Coordinate estremi (WGS 84):
E_10,601092 - N_42,953711 E_10,606546 - N_42,954017
Porto canale Perelli, Coordinate estremi (WGS 84):
E_10,616673 - N_42,953693 E_10,617136 - N_42,953854
Porto canale Carbonifera, Coordinate estremi (WGS 84):
E_10,682243 - N_42,947464 E_10,682522 - N_42,947555

ART. 12

(Tratti di costa interdetti alla fruizione)

Sulla base dei dati forniti dal Servizio Protezione Civile del Comune di Piombino, relativi alla pericolosità geologica, è vietata la fruizione della costa ai fini della balneazione nei seguenti tratti di mare:

- tratto di costa sottostante "Poggio S. Leonardo", da 43°00'25,23" N 10°30'38,32" E a 43°00'20,71" N 10°30'40,85" E.
- tratto di costa Golfo di Baratti compreso tra lato Nord Perla del Golfo e lato Sud L'esagono", da 43°00'04,82" N 10°30'58,62" E a 42° 59' 58,34"N 10°30' 58,44" E;
- tratto di costa compreso tra "Punta delle Pianacce" e lato Nord di "Buca delle Fate", da 42°59'40,85" N 10°29'45,41" E a 42°58'44,1" N 10°29'10,0" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud "Buca delle Fate" e lato Nord di "Cala S. Quirico" da 42°58'41,71" N 10°29'13,73" E a 42°58'37,26" N 10°29'14,71" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Cala S. Quirico" e lato Nord di "Cala di Rio Fanale", da 42°58'32,78" N 10°29'15,76" E a 42°57'15,98" N 10°29'23,76" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Cala di Rio Fanale" e lato Nord di "Spiaggia Lunga", da 42°57'13,40" N 10°29'24,01" E a 42°56'53,50" N 10°29'34,95" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Spiaggia Lunga" e lato Nord di "Spiaggia dei Tufi", da 42°56'49,63" N 10°29'36,64" E a 42°56'32,19" N 10°29'44,06" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Spiaggia dei Tufi" e lato Nord di "Cala Moresca", da 42°56'30,54" N 10°29'46,64" E a 42°56'08,34" N 10°29'57,21" E;
- spiaggia ubicata a nord del Marina di Salivoli - presso lo scoglio d'Orlando - dal punto di coordinate 42°55'53,97" N 10°30'12,50" e fino al punto avente le coordinate 42°55'53,54" N 10°30'14,18"E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Golfo di Salivoli" e "loc. Esperia in via Lungomare Marconi", da 42°55'54,13" N 10°30'45,49" E 42°55'48,5" N 10°30'51,8" E;
- tratto di costa sotto Viale Amendola compreso tra le coordinate 42°55'37,8" N 10°31'01,3" E e 42°55'33,0" N - 10°31'05,1" E;
- tratto di costa compreso tra loc, "Il Convento" e lato Nord Via della Fortezza, da 42°55'30,25 N 10°31'08,82" E a 42°55'25,25,47" N a 10°31'13,54" E;
- tratto di costa compreso tra loc, lato Sud Via della Fortezza e il "Piazzale di Alaggio" da 42°55'22,76 N 10°31'08,82" E a 42°55'20,66" N 10°31'18,92" E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Spiaggia di Piazza Bovio" e lato Ovest di "Spiaggia del Cimitero", da 42°55'15,79" N 10°31'40,25" E a 42°55'14,36" N 10°31'54,64" E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Spiaggia del Cimitero" e lato Ovest di Spiaggia dei Macelli", da 42°55'13,26" N 10°31'58,78" E a 42°55'12,87" N 10°32'13,13" E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Spiaggia dei Macelli" e la "radice della diga foranea del Porto", da 42°55'14,83" N 10°32'25,00" E a 42°55'30,76" N 10°32'42,49" E;

ART. 13

(Locazione e noleggio di unità da diporto)

Per esercitare il noleggio con conducente dei natanti sulle aree del demanio marittimo è necessario essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti del Comune di Piombino.

L'esercizio del noleggio di unità con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte quelle dotate di motore, è sottoposto anche all'autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Le modalità per l'esercizio di tali attività sono disciplinate ai sensi del Decreto del 01.09.2021 con l'obbligo di presentare preventivamente all'Autorità marittima la comunicazione di inizio attività di noleggio.

Articolo 14

Disciplina della pesca sportiva con canna da riva



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

Fermo restando quanto contenuto nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio circondariale marittimo, relativamente alla pesca sportiva con canna da riva si precisa che le operazioni di lancio e di recupero dovranno essere effettuate in assenza di persone in transito sulla battigia e in acqua.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

(Divieto temporaneo della balneazione)

Mediante ordinanza dell'autorità competente potranno essere individuate zone di divieto temporaneo alla balneazione per motivi di tutela della pubblica incolumità, igienico-sanitari e di sicurezza.

ART. 16

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171 del 2005 relativo alla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale, fermo restando le disposizioni sanzionatorie previste per il commercio.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza sono così punite:

a) ai sensi dell'art. 1164, 1° comma, Codice della Navigazione con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 3.098,00, se la violazione avviene per finalità turistico ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro;

b) ai sensi dell'art. 1164, 2° comma, Codice della Navigazione con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00, se la violazione avviene per finalità turistico ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione, compresi canoe, patini, pedalò, ecc., depositate sugli arenili e assimilabili esternamente alle attrezzature per la balneazione, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e, laddove ne ricorrano le condizioni, della Legge Regionale Toscana n. 49 del 1995, potranno essere rimosse dalle autorità preposte. Qualora le unità da diporto in presunto stato di abbandono siano assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi di legge. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge;

c) ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, se la violazione è relativa al divieto di cui al precedente art. 8.

Per le violazioni rilevate ai sensi della presente Ordinanza, il servizio competente a ricevere il rapporto è il dirigente della Polizia Municipale. Il conto corrente sul quale effettuare il versamento delle violazioni è il seguente: c.c.p. n. 15530579 - intestato al: Comune di Piombino – Servizio Tesoreria sanzioni amministrative violazioni regolamenti – casuale: violazione all'ordinanza sulla disciplina balneare.

ART. 17

(Cartellonistica)

Ai fini del rispetto della presente Ordinanza è demandato al Settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino di disporre opportuna cartellonistica o verificare l'integrità di quella presente, compresa quella relativa al divieto di fumare di cui all'articolo 8 della presente Ordinanza, che dovrà essere collocata nei punti di accesso alla spiaggia:

- nelle spiagge con divieto di balneazione permanente e temporanea, anche in riferimento ai divieti relativi agli specchi acquei;

- nelle spiagge libere senza presidio per il salvataggio. In questo caso dovranno essere posizionati cartelli plurilingue, con le diciture "Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

salvataggio” - “Attenzione limite acque interdette alla navigazione (metri 200 dalla costa) non segnalato” -
”Attenzione – limite acque sicure (metri 1,60 di profondità) non segnalato”;
- nelle spiagge interdette alla fruizione per pericoli di frana;
- nelle spiagge in cui è fatto espresso divieto di condurre gli animali di affezione.

ART. 18

(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e sostituisce la precedente. Le disposizioni della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati con altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rinvia al Codice della Navigazione, alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, al Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo e alla vigente Ordinanza dell'Autorità marittima.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e a chiunque competa sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. Nelle spiagge ricomprese nelle ANPIL istituite nel Comune di Piombino ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 49 del 1995, possono esercitare attività di vigilanza e controllo anche le guardie giurate della Società Parchi Val di Cornia, limitatamente al rispetto del Regolamento Comunale ANPIL approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 dell'11 marzo 2002.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Piombino ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica, al Prefetto, alla Regione Toscana, all' A.R.P.A.T Dipartimento Piombino Elba, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge.